



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

ACCORDO SINDACALE

per l'attuazione del comma 3-bis dell'articolo 5 del Contratto Collettivo
Integrativo del 21.07.2016

La Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale

Visto il Contratto collettivo integrativo di lavoro sottoscritto in data 21 luglio 2016, secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo contenute nella delibera del C.d.A. di data 26 gennaio 2016 e dal Regolamento disciplinante gli ambiti della contrattazione integrativa provinciale emanato con D.R. n. 390 di data 8 luglio 2013, dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) con la partecipazione dei rappresentanti dell'Università e dalle organizzazioni sindacali del personale della medesima, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 142;

Considerata l'opportunità di procedere alla sottoscrizione degli accordi per l'attuazione del comma 3-bis dell'articolo 5 del Contratto Collettivo Integrativo del 21.07.2016, riferito al personale tecnico operante nell'ambito dei Servizi strategici/essenziali di Ateneo;

In conformità a quanto discusso e condiviso tra le parti nel corso della riunioni di contrattazione svoltesi a più riprese nel corso della seconda metà del 2017;

concordano quanto segue:

Per l'attuazione della previsione di cui al comma 3-bis del Contratto Collettivo Integrativo del 21.07.2016 si approvano le norme di cui all'allegato 1 al presente accordo.



Trento, 14/12/2017

La Delegazione di parte pubblica

Giorgio Bolep
Lorenza

La Delegazione di parte sindacale

OO.SS.:

FLC-CGIL

CISL Università

Federazione UIL SCUOLA RUA

FGU – federazione Gilda UNAMS

R.S.U.

Roberto
Marta
Marta
Bianca



Allegato 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER SERVIZI STRATEGICI E/O ESSENZIALI DI ATENEO EX ART. 5, COMMA 3 BIS - CCI 21.7.2016

Art. 1 – Oggetto del servizio e finalità

Il Servizio di reperibilità di cui al presente accordo, di seguito "Servizio", nasce al fine di riconoscere lo specifico impegno del personale tecnico altamente qualificato, che opera nei laboratori, nei servizi tecnici di dipartimento e nelle altre strutture di ricerca, che si rende disponibile al fine di migliorare gli standard di erogazione e, in particolare, la continuità di servizi ritenuti strategici e/o necessari a livello di Ateneo.

Il Servizio di cui al presente accordo è approntato per affrontare particolari e specifici eventi che possono interessare laboratori o altre aree/strutture di ricerca, con particolare, anche se non esclusivo, riferimento a quelli dove sono effettuati esperimenti con animali, fuori dell'orario in cui gli stessi sono presidiati.

Il Servizio si differenzia da quello di reperibilità di ateneo (assicurato ai sensi del Regolamento emanato con DR n. 1 del 7 gennaio 2010), in particolare per le competenze specialistiche richieste ai tecnici coinvolti; peraltro il Servizio stesso si coordina con quello di ateneo e interagisce opportunamente con esso.

Il Servizio di cui al presente accordo può essere svolto esclusivamente da personale dipendente in forza presso l'Ateneo di Trento, personale al quale è quindi applicato il CCI di data 21.7.2016.

Il Servizio si coordina, altresì, opportunamente con tutti i soggetti esterni che operano presso UniTrento in virtù di contratti di assistenza/fornitura di servizi, eventualmente stipulati per le medesime, o analoghe, finalità per le quali esso è istituito.

Art. 2 – Luoghi del Servizio e individuazione del personale coinvolto

Le Strutture coperte dal Servizio, di cui al presente accordo, sono costituite dall'insieme dei laboratori e aree adibite alle attività di ricerca ove siano presenti una o più d'una delle condizioni appresso descritte.

L'individuazione, nel concreto, del personale al quale attribuire gli specifici compiti inerenti il Servizio, è effettuata dalla Direzione Risorse Umane a seguito di apposita istruttoria i cui esiti sono formalizzati in un provvedimento del dirigente Responsabile. L'istruttoria prende avvio da specifica nota di segnalazione a cura dei direttori di dipartimento/centro.

Il dipendente potrà revocare la propria adesione al servizio, fornendo un preavviso di almeno 30 giorni. La mancata adesione o la revoca non possono influire sulla valutazione individuale.

In fase di prima applicazione del presente accordo, sarà cura della DRUO informare compiutamente tutte le strutture di ricerca presenti in Ateneo, attraverso specifica comunicazione ai direttori di dipartimento e centro.

Costituisce condizione preliminare, per l'esame della sussistenza della necessità d'attivazione del Servizio, la presenza di una o più d'una delle seguenti fattispecie:

- Presenza di organismi viventi e/o materiali organici o inorganici (destinati ad attività di ricerca) suscettibili di subire danneggiamenti irreversibili a motivo di eventi fortuiti che determinino il mal funzionamento degli apparati approntati per il mantenimento delle condizioni standard necessarie a preservarne le ottimali condizioni di vita e/o di conservazione (A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in questa categoria gli organismi viventi e i preparati cellulari ex-vivo, i campioni biologici destinati alla conservazione di lungo periodo, i prodotti deperibili destinati all'impiego in biologia cellulare e molecolare, particolari tipi di reagenti).
- Conduzione di esperimenti scientifici a rilevante impatto (sul piano economico e/o scientifico) che possano richiedere l'intervento straordinario del personale tecnico di laboratorio (durante periodi di assenza di presidio, in quanto condotti ad esempio con metodiche automatiche che richiedano la presenza umana solo all'inizio ed alla fine dell'esperimento) al fine di scongiurare il fallimento degli stessi a motivo di eventi





fortuiti che, causando danni agli apparati utilizzati, dovessero impattare negativamente sul regolare svolgimento degli esperimenti stessi.

- sussistenza di pericoli, rilevanti sul piano della salvaguardia ambientale e/o degli apparati e/o delle strutture di ricerca e/o dell'incolumità delle persone (all'interno e/o all'esterno delle sedi dell'Ateneo nelle quali si svolgono le attività di ricerca), riconducibili ad eventi fortuiti che producano avarie nel funzionamento di impianti, anche di sicurezza, utilizzati nelle attività di sperimentazione.

Art. 3 - Organizzazione del Servizio

Il Servizio è di competenza di ciascun Dipartimento/Centro; tale competenza è in parte condivisa con la DRUO per quanto attiene agli aspetti trasversali comuni a tutte le strutture dell'Ateneo. La responsabilità dello stesso è affidata a ciascun direttore e può essere delegata ai responsabili dei laboratori/linee di ricerca.

In Ateneo saranno quindi presenti una pluralità di Servizi, aventi le medesime finalità ma differenziati tra loro per quanto attiene alle caratteristiche d'intervento, ed altri elementi, in funzione delle specificità dei singoli contesti e del tipo e numerosità di personale coinvolto.

All'Ufficio Retribuzioni della Direzione Risorse Umane e Organizzazione spetta la liquidazione dei compensi, nell'ambito delle disponibilità dei fondi contrattualmente definite.

Il Responsabile del Servizio comunica alla DRUO le variazioni inerenti il personale coinvolto; con provvedimento del dirigente della DRUO sono formalizzate, a decorrere dal mese successivo, le variazioni comunicate dai diversi responsabili di ciascun Servizio attivato.

Il Responsabile per l'esecuzione del Servizio si avvale della propria struttura al fine di coordinare e supervisionare l'attività del personale incaricato e fornire ad esso tutte le istruzioni, la formazione e/o gli aggiornamenti necessari per assicurare che nello svolgimento del Servizio siano rispettati i protocolli definiti e condivisi. Il personale incaricato dovrà inoltre frequentare un corso per addetti alla squadra antincendio, organizzato dal Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università degli Studi di Trento.

Il Responsabile, se del caso, predisporre il calendario nel quale viene indicato il personale tecnico coinvolto ed, eventualmente, i turni assegnati. Tale calendario viene opportunamente condiviso in base alle specifiche necessità con i soggetti direttamente o potenzialmente interessati.

Con cadenza quadrimestrale il Responsabile trasmette alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione un riepilogo degli interventi effettuati per la predisposizione dei pagamenti.

Art. 4 - Modalità di attivazione e orario del Servizio

Premesso che il Servizio potrà essere attivato in situazioni con contesti estremamente disomogenei, lo stesso, a seconda delle specifiche situazioni che caratterizzano l'ambito nelle quali è attivato, subisce delle limitazioni d'efficacia che non saranno, in ogni caso, imputate né al personale tecnico coinvolto, né al rispettivo Responsabile.

A tal fine, nel provvedimento del Responsabile della DRUO che individua il personale coinvolto con riferimento alla specifica struttura, saranno indicate le principali limitazioni d'efficacia.

Il Servizio è svolto, di norma ed in presenza di un numero sufficiente di addetti, con il sistema della turnazione tra gli addetti di ciascuna delle varie sedi presidiate.

Gli Addetti rimangono reperibili per un numero di giorni e con un orario differenziato, secondo le esigenze formalizzate per ciascun Servizio e comunque in periodi in cui le strutture non sono efficacemente presidiate da personale che svolga il proprio ordinario orario di lavoro.

In generale, salvo le specificazioni individuate con riferimento ai particolari contesti caratterizzanti i vari Servizi, le possibili modalità di attivazione del Servizio sono:

- su input legati a sistemi di allarme e/o monitoraggio automatici;
- a seguito di segnalazione proveniente da personale/altri soggetti autorizzati ad operare in Ateneo;
- su richiesta di intervento proveniente da addetti al servizio di reperibilità di Ateneo;
- su richiesta di intervento proveniente da ditte esterne titolate e precedentemente individuate / forze dell'ordine / vigilanza privata / vigili del fuoco ecc...



Art. 5 - Compiti del personale incaricato

Il personale incaricato, durante il periodo di reperibilità, deve mettersi sempre nelle condizioni che permettano l'assolvimento dei compiti con il massimo grado di diligenza e nel rispetto dei protocolli definiti e condivisi. Il Responsabile di ciascun Servizio, al termine di ciascun anno, stila una relazione nella quale è dato conto del rispetto o meno da parte del personale incaricato dei comportamenti attesi; detta relazione, che dovrà essere trasmessa alla DRUO, costituisce presupposto per la conferma degli incarichi, che sono prorogati d'ufficio salvo revoca espressa. Il Responsabile ha facoltà di chiedere, in qualsiasi momento, la revoca dell'incarico a motivo di comportamenti inadeguati posti in essere dagli incaricati.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, al personale incaricato possono essere richiesti i seguenti compiti:

- effettuare il monitoraggio di sistemi di controllo remoti;
- impartire istruzioni e/o effettuare segnalazioni al personale del servizio di reperibilità di Ateneo;
- intervenire direttamente, in remoto o fisicamente, nei casi previsti e nel rispetto dei protocolli definiti e condivisi;
- interagire e/o coordinarsi con le ditte esterne titolate e precedentemente individuate al fine di risolvere le problematiche di volta in volta insorte;
- interagire e/o coordinarsi con soggetti interni/esterni secondo le necessità legate alla soluzione di varie problematiche insorte (a titolo d'esempio: vigili del fuoco, forze dell'ordine, servizi d'emergenza)

Il personale incaricato è tenuto a redigere un diario riferito al complesso delle attività svolte; tale diario è obbligatoriamente trasmesso con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo e vistato dal Responsabile del Servizio, alla DRUO che lo analizza anche al fine di fornire l'informazione a consuntivo alle OOSS prevista dal CCI.

Art. 6 - Compensi per il personale tecnico coinvolto

I compensi fissi sono parametrati al numero di addetti coinvolti in ciascun Servizio e variano - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del CCI -, da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 1.500 /anno (con liquidazione frazionata su base quadrimestrale), secondo i seguenti parametri:

- Grado di specializzazione tecnica richiesta;
- Numero di collaboratori coinvolti nel Servizio (minore è il numero di addetti maggiore sarà l'importo spettante);
- Periodo di coinvolgimento (n. di giorni o di settimane/anno).

Al personale, autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto, compete l'indennità chilometrica. L'interessato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, il numero dei chilometri percorsi che saranno liquidati secondo le modalità in atto.

Al personale tecnico coinvolto sono riconosciute, in aggiunta ai compensi forfettari, le ore di lavoro prestate durante l'intervento; il personale di Ctg. C e D potrà, ricorrendone le condizioni, chiedere il pagamento di dette ore a titolo di lavoro straordinario.

I singoli interventi sono remunerati diversamente a seconda della tipologia degli stessi e precisamente:

- per effettuazione di monitoraggi in remoto (secondo modalità predefinite): da 5 a 10 € / settimana (a seconda dell'impegno richiesto).
- per interazioni, in remoto, con soggetti coinvolti in attività inerenti all'oggetto del Servizio: da 10 a 20 € / per ciascuna interazione (in rapporto alla durata della stessa)
- per interventi diretti in sede: 30 € / per ciascun intervento (oltre al conteggio delle ore, come ore lavorate, ed al rimborso chilometrico)

Alla definizione della tabella per il calcolo, nel dettaglio, degli importi da corrispondere, in base ai criteri sopra esposti, si da luogo attraverso un accordo sindacale specifico.



Art. 7 – Assicurazione

Il personale tecnico incaricato potrà, se del caso, utilizzare il mezzo di trasporto proprio per raggiungere il luogo dell'emergenza, ritornare al luogo di partenza e per i trasferimenti dovuti a seguito dell'emergenza.

L'Amministrazione dovrà pertanto provvedere all'accensione di una polizza KASCO per gli automezzi che il personale incaricato utilizzerà per lo svolgimento del Servizio.

Tale polizza dovrà prevedere la totale copertura dei danni provocati da eventuali sinistri connessi allo specifico utilizzo del mezzo.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente accordo, al personale coinvolto sono assicurate tutte le coperture assicurative, normative e di qualunque altro genere e natura previste per il personale in servizio durante l'orario ordinario di lavoro.

Art. 8 – Norme finali e transitorie

Il presente accordo trova applicazione dal primo gennaio 2018 e sino al 31.12.2018.

Per l'anno 2018 il Servizio ha natura sperimentale ed il presente accordo è soggetto, a far data dal primo gennaio 2019, ad eventuale revisione sulla base dell'esperienza d'applicazione svolta nel corso dell'anno 2018, secondo quanto concorderanno le parti.

6